

L'equivoco della laurea triennale

La laurea triennale in Scienze religiose è oggi un corso di sicuro livello accademico, ma non basta per insegnare e soprattutto non prevede ordinariamente lo studio delle discipline professionalizzanti per l'IRC che sono concentrate nel successivo biennio magistrale.



Sergio Ciatelli

Da quando è stato reso noto il testo della nuova Intesa, uno dei quesiti più ricorrenti è quello relativo alla validità della laurea (triennale) in Scienze religiose. Molti, infatti, ritengono che questo titolo abbia preso il posto del vecchio diploma di Scienze religiose, ma i due titoli hanno in comune solo la durata triennale e non gli effetti ai fini dell'IRC.

La nuova Intesa ha unificato i titoli per accedere all'IRC in tutti gli ordini e gradi di scuola, prendendo atto del nuovo ordinamento degli Istituti superiori di Scienze religiose, che rilasciano ora titoli di primo e secondo livello, laurea e laurea magistrale, secondo il modello 3 + 2 avviato dal cosiddetto processo di Bologna.

Le regole della prima Intesa

Come si sa, fu l'Intesa del 1985 a fissare per la prima volta una serie di titoli di studio come condizione per accedere all'IRC. In precedenza, per insegnare Religione era sufficiente la sola idoneità del-


l'ordinario diocesano e non era richiesto alcun titolo di studio, né generico né specifico.

Per la scuola primaria e dell'infanzia le condizioni fissate dall'Intesa erano però poco chiare. Agli insegnanti di classe e sezione era richiesto solo di aver frequentato le lezioni di Religione nel corso degli studi secondari superiori (nel fondato presupposto che fossero in possesso di diploma magistrale, all'epoca abilitante anche all'IRC per via delle due ore settimanali previste dal curriculum) o «comunque» di essere riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.

A parte il caso dei sacerdoti, diaconi e religiosi, per i quali valevano speciali percorsi formativi, seguivano poi tutti gli altri IdR specialisti (che negli anni sarebbero diventati la maggioranza), ai quali era chiesto di avere gli stessi requisiti degli insegnanti di classe o di abbinare un qualsiasi diploma secondario superiore «almeno» a un diploma di Scienze religiose rilasciato da un Istituto riconosciuto dalla CEI. L'avverbio non giovava alla chiarezza, dal momento che rimaneva imprecisata la gerarchia dei titoli di studio ecclesiastici e solo per buon

senso, in base alla durata degli studi (ancora non esisteva il sistema dei crediti universitari), si poteva immaginare che dopo il diploma triennale venisse il magistero quadriennale, poi il baccalaureato, la licenza e il dottorato.

Il «comunque» inserito nella descrizione dei requisiti degli insegnanti di classe ed esteso agli specialisti consentiva inoltre, in teoria, di proporre per l'IRC docenti anche privi di titoli specifici di qualificazione; ma per gli specialisti la prassi delle diocesi è stata più rigorosa di quanto la norma consentisse di fare e, in genere, è stato richiesto di conseguire «almeno» il diploma triennale di Scienze religiose.



Alla base di tutto c'era comunque il presupposto – all'epoca giustificato – che per insegnare nella scuola primaria e dell'infanzia bastasse un diploma secondario (e per l'IRC potesse non servire neanche quello).

Le regole della nuova Intesa

Oggi, come si sa, è richiesta a tutti gli insegnanti una laurea magistrale (cinque anni) e la disposizione è talmente chiara che proprio la laurea in Scienze della formazione primaria è stata costruita a ciclo unico, superando l'articolazione in 3 + 2. La nuova Intesa ha quindi richiesto a tutti gli IdR, dall'infanzia ai licei, di essere in possesso di un titolo universitario almeno quinquennale.

È qui che si inserisce l'equivoco sul valore della laurea triennale. Essa non basta oggi per nessun insegnamento e quindi non può essere fatta valere per l'IRC, nemmeno se abbinata ad una laurea civile. La combinazione potrebbe infatti essere la conclusione di un ragionamento implicito che, forse in virtù di quell'«almeno», volesse applicare nella primaria le condizioni previste dalla vecchia Intesa nella secondaria. L'interpretazione è audace e apparentemente sensata, ma priva di un formale fondamento giuridico: l'Intesa del 1985 non dice infatti che i titoli validi per la secondaria sono spendibili anche nella primaria e lascia i due settori formativi sostanzialmente separati (anche perché originariamente per l'insegnamento primario era richiesto lo specifico diploma magistrale, che non poteva essere sostituito da una più prestigiosa ma generica laurea).

Il diploma di Scienze religiose assumeva quindi il compito di offrire all'IdR la formazione professionale minima per insegnare nella primaria, se unito a un diploma di maturità, e per insegnare nella secondaria se unito ad una laurea. A tale scopo il curriculum del diploma era costituito non solo da discipline teologiche ma anche da discipline professionalizzanti (didattica, pedagogia religiosa, legislazione scolastica), anticipando peraltro fin da allora una proposta formativa che poi sarebbe stata fatta propria nelle altre materie dai nuovi corsi di laurea magistrale a indirizzo didattico.

Risolvere equivoci e paradossi

La laurea triennale in Scienze religiose è oggi un corso di sicuro livello accademico, ma non basta per insegnare e soprattutto non prevede ordinariamente lo studio delle discipline professionalizzanti per l'IRC che sono concentrate nel successivo biennio magistrale. Anche se qualche Istituto ha autonomamente voluto anticipare alcune di queste discipline già nel triennio di base, il titolo rimane comunque insufficiente, sia da solo sia insieme ad una laurea civile. L'equivoco fondamentale sta nel voler applicare ancora i criteri della vecchia Intesa nel contesto ormai regolamentato dalla nuova Intesa. Se oggi vie-

ne richiesto un corso quinquennale interamente dedicato a contenuti teologico-religiosi, non si può pretendere di far ancora valere un percorso specifico ridotto (laurea triennale) unito ad una generica laurea civile (ancorché quinquennale).

Si è però creata una situazione paradossale. La laurea triennale in Scienze religiose ha sicuramente un contenuto scientifico superiore al vecchio diploma di Scienze religiose, ma quel diploma poteva valere solo in un contesto ormai superato. La laurea triennale, perciò, è un titolo non riconosciuto sia dalla vecchia Intesa (perché all'epoca inesistente), sia dalla nuova (perché formalmente esclusa). In maniera ancora più paradossale il problema si pone per la laurea magistrale nella fase interlocutoria in cui il titolo, inesistente per la vecchia Intesa, non era ancora riconosciuto dalla nuova non ancora entrata in vigore. Eppure alcuni IdR hanno prestato



servizio negli ultimi due anni sia con la laurea magistrale che con la sola laurea triennale. E se vale l'interpretazione letterale dell'Intesa, questi IdR devono essere considerati privi di titolo ed essere trattati come tali a tutti gli effetti giuridici ed economici (con eventuale recupero dei trattamenti superiori di cui dovessero essere stati oggetto).

Qualcuno auspicherebbe una sanatoria, non tanto per correggere al ribasso il sistema appena introdotto proprio per elevare il livello di preparazione degli IdR, quanto per rimediare alla sfasatura temporale che ha fatto rilasciare lauree triennali (e magistrali) prima che la nuova Intesa ne legittimasse il valore. Forse, ci si potrebbe appellare a quell'«almeno» della vecchia Intesa per considerare implicitamente valide anche le nuove lauree triennali e magistrali, ma occorrerebbe qualche approvazione formale. E comunque si smentirebbe sul nascere il nuovo percorso di qualificazione professionale degli IdR.

SERGIO CICATELLI